

Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – Diritti delle persone già affette da malattie oncologiche.

Gentile Cliente,

La informiamo che la Legge 7 dicembre 2023 n. 193 "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*" ha introdotto il "diritto all'oblio oncologico" (di seguito la "Legge").

Il "diritto all'oblio oncologico" consente alle persone guarite da una patologia oncologica, nei casi previsti dalla Legge, di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Tale Legge stabilisce, infatti, che:

1. in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione non è ammesso richiedere informazioni all'assicurato/assicurato che riguardano patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso con la guarigione;
2. si considera guarita da una patologia oncologica la persona che, alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute, abbia terminato il trattamento attivo da 10 anni senza episodi di recidiva, il termine è ridotto a 5 anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Per conclusione di trattamento attivo si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

In seguito, è specificato il significato dei termini in grassetto utilizzati ai punti 1 e 2:

Trattamento farmacologico antitumorale: chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia, terapia mirata, agenti biologici, trapianto di midollo osseo, terapia cellulare o genica, trial clinici. Rientra nella definizione di trattamento farmacologico antitumorale qualsiasi eventuale combinazione dei trattamenti sopra elencati o altri approcci medici basati sull'evidenza, a seconda del tipo e dello stadio della patologia oncologica. Queste terapie possono essere impiegate in qualunque fase del trattamento della patologia oncologica (sia come terapie adiuvanti che neoadiuvanti).

Recidiva: manifestazione o ricomparsa della neoplasia nella stessa sede anatomica iniziale o a distanza in un altro organo.

Guarigione: si verifica quando - negli archi temporali indicati dalla Legge 193/2023 e dal Decreto del Ministero della Salute 22.3.2024 – si sia concluso il trattamento attivo e non si siano manifestate recidive della neoplasia.

In ultimo, in riferimento a specifiche patologie sono previsti termini specifici come indicato nella tabella a seguire.

Tipo di Tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II/III, > 21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I/II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni, Uomini con diagnosi < 45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

La tabella è aggiornata al decreto del Ministero della Salute del 22.03.2024 pubblicato in GU il 24.04.2024.

Pertanto, se Lei è stato affetto da una patologia oncologica e ha concluso il trattamento attivo nei tempi previsti dalla normativa vigente (secondo i termini generali o quelli indicati nella tabella), senza episodi di recidiva, Lei è considerato guarito e quindi NON è tenuto a fornire alcuna informazione relativa alla precedente patologia oncologica.

